

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA**

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI
(nel giudizio NRG 5502/2023)

Nell'interesse di: **Francesca Caruso**, nata a Reggio Calabria (Rc) il 03.01.1991 e residente in Sinopoli (Rc) alla Via Vittorio Emanuele 21 – cap 89020, c.f. CRSFNC91A43H224O , rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: danilogranata23@pec.it; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288, *ricorrente*;

contro: la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t., con sede al Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma , il **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro p.t., con sede alla Via Venti Settembre, 97 – Roma (Rm), il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t., presso la sede istituzionale Palazzo del Viminale, Roma (Rm), il **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro p.t., con sede in Via del Collegio Romano 27 - 00186 Roma (RM), e l'**Avvocatura dello Stato**, in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, *amministrazioni resistenti*;

contro: la **Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, *altra resistente*.

Contro: la **Commissione d'esame**, in persona del Presidente p.t., nominata dalla Commissione Ripam, *resistente*;

nei confronti: di Di Cesare Nicola, PEC nicola.dicesare@pec.it , Serra Maria, PEC: mariserra@pec.it , Tedeschi Maria Rita, PEC: mariarita.tedeschi@pec.it, *controinteressati*.

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare,

nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) Della **Graduatoria di merito** e della **Graduatoria dei vincitori** del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021) - Profilo operatore amministrativo/assistente gestionale (Codice AMM), per come aggiornate e pubblicate sul sito di Formez Pa in data 19.04.2023, nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto alla ricorrente;
- 2) Del decreto di approvazione della Commissione esaminatrice delle relative graduatorie;

unitamente ad ogni altro atto già impugnato con ricorso principale,

nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente all'assegnazione del giusto punteggio per i titoli dichiarati;

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione della ricorrente , adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Premessa in fatto

La Presidenza del Consiglio dei Ministri bandiva il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021)

Di questi 2293 , 1250 posti erano disponibili per il Profilo operatore amministrativo/assistente gestionale (Codice AMM) n. 1.250 di cui:

- n. 100 da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare agli uffici centrali (Area II-F2);
- n. 756 da assegnare al Ministero dell'interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2);
- n. 334 da assegnare al Ministero della cultura (Area II-F2);
- n. 60 da assegnare all'Avvocatura dello Stato (Area II-F2).

Ai sensi dell'art. 2 del bando, tra gli altri requisiti, veniva previsto quale titolo per essere ammessi il solo diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

Il concorso si divideva in 2 fasi: a. una prova scritta distinta per codici concorso; b. valutazione dei titoli.

La prova scritta consisteva in un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti e un minimo di 21 (ventuno).

Per il Profilo AMM (Qui di interesse) veniva individuata: a) una parte composta da n. 25 quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie: Elementi di diritto amministrativo; Elementi di diritto penale con riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione; Elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici; Elementi di diritto dell'Unione europea; Norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari; Uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; Conoscenza della lingua inglese; a ciascuna risposta sarebbe stato attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0,75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: -0,25 punti.

b) una parte composta da n. 7 quesiti volti a verificare la capacita' logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale. A ciascuna risposta sarebbe stato attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0,75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: -0,25 punti; c) una parte composta da n. 8 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacita' di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano piu' adeguata. A ciascuna risposta sarebbe stato attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio: risposta piu' efficace: +0,75 punti; risposta neutra: +0,375 punti; risposta meno efficace: 0 punti.

La prova si sarebbe intesa superato con il raggiungimento dei 21/30esimi.

In tal caso, si accedeva alla fase di valutazione titoli. Al riguardo, si specifica sin da subito che il bando, all'art. 7, prevedeva che: *“La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 3. Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: **1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale**; 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 1 punto per ogni dottorato di ricerca; 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione”*.

La Dott.ssa Francesca Caruso partecipava al concorso per il Profilo AMM, riuscendo a dichiarare in sede di presentazione della domanda, oltre al Diploma di Istruzione Secondaria di II grado quale requisito di ammissione, soltanto il Master *post – lauream* di I° livello “Masterl Lighting Design” conseguito il 10.07.2018; ebbene, si specifica sin da subito che a causa di una problematica del sistema non veniva caricata l'indicazione della Laurea magistrale in Architettura, conseguita il 23 febbraio 2015, presso il Politecnico di Torino. Tuttavia, per logica deduzione, il Master *post- lauream* dichiarato dalla ricorrente presuppone inevitabilmente il possesso di una laurea.

Nonostante una simile stranezza, però, la P.a. non si premurava affatto di richiedere chiarimenti o integrazioni documentali alla odierna ricorrente mediante il meccanismo del cd. soccorso istruttorio.

Pertanto, la Caruso si attivava a contattare Formez Pa tramite l'apposita assistenza web dal sito ripam.cloud, rappresentando la problematica tecnica in cui era incorsa durante la compilazione della domanda ed allegando , poi con successiva pec del 14.07.2022, il titolo di studio non caricato dal sistema. La Pa riscontrava tramite risposta ticket sito ripam cloud in data 30.06.2023 affermando semplicemente che i titoli non indicati in domanda non erano valutabili.

La Dott.ssa Caruso, risultata idonea all'esito della prova scritta con punteggio di 25,625, veniva così ammessa alla fase di valutazione dei titoli.

In data 24.02.2023 venivano pubblicate sia la Graduatoria di merito che quella dei vincitori e la Dott.ssa Caruso, identificata con bar-code n. 0 0 0 0 0 0 6 7 2 5 9 7 6 (posizione n. 5775), prendeva atto di aver conseguito un punteggio totale di 25,875 pt. di cui un 0,75 punti per il Master post lauream; dunque, la P.a., confermando la determinazione di cui al riscontro del 30.06.22, aveva spregiudicatamente non calcolato la laurea magistrale in Architettura della ricorrente, sebbene quest'ultima avesse segnalato il problema tecnico in cui era incorsa in sede di compilazione della domanda e – peraltro – in modo illogico considerato che la ricorrente aveva dichiarato il possesso di un Master che, come noto, risulta conseguibile solo a seguito della laurea.

Ciò portava la ricorrente ad impugnare tali provvedimenti chiedendo l'assegnazione del punto aggiuntivo ai sensi di quanto previsto dal bando e lamentando in particolare l'omessa attivazione del soccorso istruttorio e la scriteria condotta amministrativa (sicché il possesso di un master lauream presuppone necessariamente il possesso di una laurea). Il relativo giudizio instaurato presso il Tar Roma acquisiva il NRG 5502/2023.

In data 19.04.2023, all'esito dell'udienza camerale, il Collegio adottava ordinanza n. 6939/2023 disponendo la notifica per pubblici proclami del gravame principale e rinviando la fissazione dell'udienza camerale per la trattazione dell'istanza cautelare la cui data sarebbe stata stabilita con separato decreto (ad oggi non comunicato).

La notifica per pubblici proclami veniva eseguita nei termini disposti dall'Organo giudicante (cfr. attestato di notifica per pubblici proclami depositato in atti).

In pari data, Formez Pa, a seguito di talune rettifiche, pubblicava delle nuove graduatorie con i punteggi dei concorsisti aggiornati.

La rettifica interessava, *in peius*, anche la ricorrente che dalla posizione n. 5775, perdendo ulteriori posizioni, si ritrovava alla posizione n. 5875. **E, dunque, con questo nuovo provvedimento, non solo - nonostante le segnalazioni effettuate e il ricorso principale ricevuto – la P.a. non ha valutato la Laurea della ricorrente ma addirittura le ha fatto perdere ulteriori posizioni!**

A breve, verranno stipulati i contratti di lavoro, i vincitori prenderanno servizio con conseguente esaurimento dei posti disponibili e, infine, verranno avviati gli scorrimenti di graduatoria per ricoprire i posti residui.

Pertanto, alla ricorrente non resta che impugnare la nuova Graduatoria pubblicata, quale ultimo atto della procedura di concorso, per i seguenti motivi aggiunti di

DIRITTO

- 1. Illegittimità derivata delle nuove Graduatorie;**
- 2. Violazione del buon andamento amministrativo;**
- 3. Difetto istruttorio;**
- 4. Difetto assoluto di motivazione;**
- 5. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità.**

Fermo restando tutte le censure già formulate con ricorso principale, si evidenzia l'irragionevolezza e l'illogicità dell'attività amministrativa anche in riferimento alla rettifica operata circa le nuove graduatorie pubblicate in data 19.04.23 per il profilo AMM.

Orbene, nonostante le segnalazioni effettuate dalla ricorrente a mezzo pec (cfr. doc. versata in atti) e, comunque, il ricorso notificato, la P.a. in sede di riesame in autotutela non ha affatto considerato le lagnanze della stessa, procrastinando, quindi, il proprio operato illegittimo in riferimento alla mancata considerazione del titolo accademico (presupposto al Master post – lauream indicato espressamente in domanda, sic!). In effetti, la rettifica era l'occasione ideale per riesaminare la posizione della ricorrente, prendendo atto dell'erronea omessa attivazione del soccorso istruttorio nella misura dell'integrazione della domanda presentata per quanto attiene la laurea magistrale. Come già ampiamente argomentato, infatti, è ovvio che il possesso di un master post-lauream (dichiarato in domanda) presupponga il possesso di una laurea magistrale per cui la ricorrente avrebbe avuto diritto ad un punto aggiuntivo; invece, la P.a., del tutto impropriamente, ha sì

valutato il master post- laurea senza però assegnare punteggio sulla laurea (logico titolo presupposto al master) né tantomeno attivando il meccanismo del soccorso istruttorio anche per chiedere semplicemente chiarimenti sul punto alla ricorrente. Ciò sottende un palese deficit istruttorio di cui è affetta la rettifica del 19.04.2023. E' lapalissiano considerare, poi, come la Graduatoria finale di merito per come aggiornata e pubblicata in data 19.04.2023 impugnata con il presente gravame e tutti altri atti connessi e conseguenti subiscono le conseguenze dell'invalidità/illegittimità dei precedenti atti, in quanto ad essi strettamente collegati. Trattasi invero di un collegamento così stretto nel contenuto e negli effetti da far ritenere che l'atto successivo (come la graduatoria finale definitiva) sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2020 n. 6922). La rettifica dunque non è veramente tale sicché la posizione della ricorrente non è stata revisionata, anzi! La ricorrente, a ben vedere (confrontando il bar-code con cui è identificata) ha perso ben 100 posizioni!

Pertanto, il nuovo provvedimento è direttamente lesivo dei di suoi interessi e come tale passibile di impugnativa. Dunque, neanche in sede di rettifica, la P.a. si è ravveduta del proprio operato, reiterando, anzi aggravando, il proprio irragionevole operato.

A questo punto, peraltro, non si comprende per quali motivazioni la P.a. abbia ripubblicato le graduatorie sicché l'avviso di accompagnamento non reca alcuna motivazione al riguardo, impedendo di fatto ai concorsisti di comprendere quale sia stato l'iter logico seguito dalla P.a.

*

Sono da ritenersi parte integrante del presente ricorso per motivi aggiunti tutte le censure già formulate con ricorso principale.

*

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che la ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse

gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (aumento anche con riserva del punteggio, ammissione alla successiva fase, *remand*, etc.), considerato che i titoli sono stati valutati, è stata pubblicata la Graduatoria **definitiva, ove la ricorrente ha perso ulteriori 100 posizioni (sic!)** e a breve avverranno le assunzioni o comunque verranno avviati gli scorrimenti ad erosione degli ulteriori posti disponibili a nocimento degli interessi della ricorrente. La posizione di parte ricorrente si è aggravata ulteriormente, quindi la concessione delle misure cautelari è necessaria e urgente.

Il pregiudizio subito in effetti è evidente: l'aumento, anche con riserva, del punteggio della ricorrente le consentirebbe di avanzare in graduatoria nell'attesa dell'udienza di merito. Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio. In effetti, una volta terminate le convocazioni, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti del ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio. Ed invero, se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, alla ricorrente toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a proprio carico, ed esporre la Pa ad eventuali azioni risarcitorie. Inoltre, l'invocata concessione delle misure cautelari non creerebbe alcun pregiudizio all'Amministrazione resistente.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Premesso che il contraddittorio è stato già integrato (cfr. attestato rilasciato dalla Pa e depositato in atti) per effetto dell'Ordinanza collegiale n. 6939/2923, qualora, Codesto Organo giudicante lo ritenga opportuno chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami anche dei presenti motivi aggiunti, mediante pubblicazione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti nell'albo online o in ogni caso nei siti istituzionali delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati siccome anche la nuova Graduatoria di merito reca soltanto i codice identificativi, tramite bar code , dei concorsisti rendendo praticamente impossibile la loro individuazione.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In via istruttoria e congiunta alla valutazione dell'istanza cautelare per esigenze di economia processuale: si chiede a Codesto Giudice, se ritenuto opportuno e necessario, di disporre la notifica per pubblici proclami anche dei presenti motivi aggiunti nelle forme ritenute piu' adeguate, considerata l'impossibilità oggettiva di diversa notifica, atteso che per effetto dell'ordinanza collegiale n. 6939/2023 si è già provveduto alla notifica per pubblici proclami del gravame principale;

In via cautelare: sospendere gli atti gravati e/o aumentare con riserva il punteggio e/o comunque disporre il riesame della posizione della ricorrente;

Nel merito: accogliere, in tutto o in parte, il ricorso e i presenti motivi aggiunti e per l'effetto:

annullare gli atti gravati nelle parti di interesse e ove ritenuto opportuno; assegnare il punteggio aggiuntivo alla ricorrente per come sopra indicato.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Ai fini fiscali si dichiara il presente gravame non amplia in alcun modo la materia del contendere e, dunque, alcun contributo unificato è dovuto.

Produzione giusta indice.

Cosenza (Cs), 04.05.2023

Avv. Danilo GRANATA